



Comune di Santa Maria della Versa Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E LA GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI PASSIVE

Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 23/04/2025

INDICE

ART. 1 - FINALITA'

ART.2 - CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI EDESTINATARI

ART.3 - DEFINIZIONI

ART.4 - PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR

ART.5 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE

ART. 6 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

ART.7 - DIRITTO DI RIFIUTO ALLE SPONSORIZZAZIONI

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART.9-ASPETTIFISCALI

ART. 10- VERIFICHEECONTROLLI

ART.11-NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Allegati:

1. Schema avviso pubblico;
2. Schema Contratto

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione passive, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.43 della legge 449/1997 e nell' art. 119 del D.Lgs 267/2000.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

ART.2 – CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati, Enti e/o associazioni, per realizzare eventi e/o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività.
2. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione dispesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

ART.3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee o sponsorizzato) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in danaro, beni, servizi, prestazioni e/o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
 - c) per "sponsor o sponsorizzati": i soggetti privati, Enti e/o associazioni che intendono stipulare un contratto di sponsorizzazione;
 - d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

ART.4 – PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso per almeno cinque giorni.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione sull'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti del progetto di sponsorizzazione;
 - b) l'indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione;
 - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
 - a) il bene, il servizio, l'attività e/o la prestazione che si intende sponsorizzare, oppure la somma offerta quale sponsorizzazione;
5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
 - a) Per le persone fisiche:
 - l'inesistenza della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 32 ter e seguenti del Codice Penale e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti pubblici (artt. 94-95 D.Lgs. 36/2023);
 - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);
 - b) per le persone giuridiche:
 - oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile dell'Area Organizzativa

competente, in riferimento all'oggetto contenuto nel progetto di sponsorizzazione.

8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile dell'Area Organizzativa competente. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel progetto.

ART.5 – INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE

1. Le iniziative interessate dalla procedura di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate con il PEG. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può individuare le iniziative interessate dalla sponsorizzazione.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente.

3. Nell'ambito del PEG o della delibera della Giunta Comunale saranno anche individuate le somme minime dell'offerta di sponsorizzazione in riferimento agli spazi pubblicitari messi a disposizione. Per ogni iniziativa possono essere previste più sponsorizzazioni e possono essere stipulati più contratti di sponsorizzazione.

ART. 6 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto, secondo lo schema di cui all'allegato 1), nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) Il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) La durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) Gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

ART.7 – DIRITTO DI RIFIUTO ALLE SPONSORIZZAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) Ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) il contenuto del messaggio pubblicitario sia contrario alla normativa vigente, ordine pubblico e/o al buon costume;
 - d) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- a) Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del Regolamento europeo n. 2016/679 (cd. GDPR).

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune, in persona del suo Sindaco pro tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.

4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti alla applicazione del presente regolamento.

5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e/o privati in relazione alle finalità del regolamento.

ART.9 - ASPETTI FISCALI

1. Qualora l'attività dello sponsor si traduca nell'erogazione di una somma in danaro, a fondo perduto, per l'organizzazione di un evento, organizzato o patrocinato dal Comune, gli eventuali adempimenti fiscali conseguenti seguiranno la normativa vigente applicabile.

2. Qualora necessaria, il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" può coincidere con

l'intero stanziamento previsto in bilancio per la specifica iniziativa o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.

3. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor ("spazio pubblicitario") è pari all'importo specificato al comma 1.

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ART.11 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione o immediatamente, qualora ne sia dichiarata l'immediata eseguibilità.
3. Il presente regolamento verrà pubblicato sull'albo pretorio on line oltre che in "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

SCHEMA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

Il Comune di Santa Maria della Versa (di seguito, per brevità "Comune"), C.F. e P. I.V.A. 014848401841, con sede legale in Piazza Ammiraglio Faravelli n. 1, C.A.P. 27047, in persona del Responsabile del Servizio _____

E

_____ (di seguito, per brevità "sponsor"), C.F. _____, P. I.V.A. _____, con sede legale _____, C.A.P. _____, in persona di _____

di seguito singolarmente indicate come la "**Parte**" ovvero, congiuntamente, come le "**Parti**",

PREMESSO CHE

- (a) Il Comune ha come fine istituzionale la promozione di attività culturali, sociali, sportive e ricreative nel territorio comunale, per finalità di pubblico interesse;
- (b) Il Comune ha ideato un'iniziativa (di seguito per brevità l'"**Iniziativa**"), di cui alla delibera di G.C. n. ____ del _____, per un investimento complessivo stimato in € _____;
- (c) con delibera di C.C. n. ____ del 23/04/2025, il Comune di Santa Maria della Versa approvava il regolamento comunale per la disciplina delle attività e la gestione delle sponsorizzazioni passive, contenute in allegato lo schema del presente contratto;
- (d) Il Comune ha individuato nella Società lo Sponsor cui rivolgersi, previo avviso pubblico del _____, pubblicato per nn. _____ giorni;
- (e) a mezzo del presente accordo (di seguito, per brevità, l'"**Accordo**"), Il Comune e lo sponsor intendono regolare e disciplinare i propri reciproci rapporti in relazione alla sponsorizzazione dell'Iniziativa, secondo quanto *infra* convenuto;

tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano

quanto segue:

1. Valore delle premesse e degli allegati

- 1.1 Le premesse formano parte integrante dell'Accordo.

2. Oggetto

- 2.1 L'Accordo ha ad oggetto la sponsorizzazione dell'Iniziativa meglio individuata nella delibera di G.C. n. ____ del _____, e disciplina il ruolo e l'attività di ciascuna delle Parti.

3. Obblighi del Comune

- 3.1 Il Comune curerà, a proprie spese ed oneri, tutti i rapporti con gli enti pubblici a vario titolo competenti a esprimersi in ordine all'Iniziativa. Il Comune curerà pure l'ottenimento a titolo definitivo di tutti i provvedimenti, pareri, determinazioni e/o altri titoli, pubblici e/o privati, comunque denominati, occorrenti e/o opportuni per la realizzazione dell'Iniziativa.
- 3.2 il Comune presterà, a proprie cura e spese, attività di promozione in favore dello sponsor, anche mediante prestazione di servizi ed esposizione dei marchi e/o altri segni distintivi dello stesso nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5. Il Comune, al fine di dare visibilità all'immagine dello sponsor ed evidenza del ruolo svolto dal medesimo, agirà nel modo che segue:

- (a) riporterà sul materiale informativo relativo all'Iniziativa e sul proprio sito web il logo dello sponsor, assicurandone adeguata visibilità alla partecipazione all'Iniziativa ed all'attività prestata, prevedendo spazi di promozione, presenza nei momenti istituzionali e sui media, apposizione del logo sugli strumenti comunicativi e tutto quanto necessario all'adeguata promozione della sua immagine;
- (b) consentirà allo sponsor, che ne avrà quindi facoltà, di dare pubblicità della propria partecipazione all'Iniziativa, anche attraverso la possibile pubblicazione sul proprio *sito web* o su altri canali di informazione;
- (c) L'attività di promozione come sopra delineata sarà attuata sempre salvaguardando l'immagine e il decoro dello sponsor.

3.3 Il Comune in ogni caso interpellierà lo sponsor, previamente, per le vie brevi, circa le modalità di promozione dell'immagine di quest'ultimo, che potrà coordinare le iniziative di comunicazione che lo riguardano.

4. Impegni dello sponsor

4.1 Il sig. _____, in qualità di legale rappresentante pro-tempore di _____, per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'art. 2, si impegna a partecipare, quale sponsor, con:

(barrare la parte di interesse)

- contributo in danaro a fondo perduto pari ad € _____, da versarsi con bonifico bancario intestato alla tesoreria comunale di Santa Maria della Versa (IBAN: _____);
- messa a disposizione, a titolo completamente gratuito per il Comune, dei seguenti beni: _____;
- erogazione, a titolo completamente gratuito per il Comune, dei seguenti servizi: _____;

4.2 Nel caso di contributo in danaro, perfezionato il versamento della somma, dimostrato da idonea documentazione da parte dello sponsor, questi sarà libero da qualsivoglia obbligazione e sarà tenuto pienamente adempiente a tutte le obbligazioni di cui all'Accordo.

4.3 Nel caso di messa a disposizione dei beni, a titolo completamente gratuito per il Comune, lo sponsor garantisce sotto la sua responsabilità che i beni siano conformi alla normativa vigente, idonei all'utilizzo richiesto dal Comune, manlevando il Comune da ogni Responsabilità che dal loro utilizzo ne dovesse derivare a terzi e/o cose, animali.

4.4 Nel caso di erogazione di servizi, a titolo completamente gratuito per il Comune, lo sponsor garantisce sotto la sua responsabilità che gli stessi si svolgano nel pieno rispetto di tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze, manlevando il Comune da ogni Responsabilità che ne dovesse derivare a terzi e/o cose, animali.

4.5 Nei casi di cui agli artt. 4.3 e 4.4, lo sponsor dovrà far pervenire al Comune, prima dell'iniziativa, pena la risoluzione del presente contratto, apposita polizza assicurativa, a lui intestata.

5. Uso dei segni distintivi

5.1 Ai fini di cui all'art. 3.2, lo sponsor autorizza il Comune a fare uso dei propri marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi unicamente secondo quanto previsto dal presente Accordo.

5.2 Il Comune non potrà pertanto modificare, neppure parzialmente i marchi, i loghi e/o gli altri segni distintivi dello sponsor, neppure in colori o proporzioni, e dovrà evitare qualunque comportamento che possa arrecare nocumento al carattere distintivo dei marchi stessi e di conseguenza qualunque danno all'immagine.

5.3 Il diritto di sponsorizzare consente allo Sponsor:

5.3.1 di ottenere che il Comune apponga il proprio marchio su manifesti, locandine, annunci stampa su quotidiani, pubblicazioni di ogni genere;

5.3.2 di ottenere che il Comune menzioni lo sponsor in tutti i comunicati stampa nel corso dell'Iniziativa;

5.3.3 possibilità di progettare e realizzare, previo accordo con il Comune, il materiale pubblicitario di supporto all'Iniziativa;

6. Durata dell'Accordo

6.1 Il presente Accordo, che decorre dal _____ e resterà in vigore sino al _____.

7. Mancato svolgimento dell'Iniziativa

7.1 In caso di mancata o parziale esecuzione dell'Iniziativa per motivi tecnici, amministrativi o altre cause di forza maggiore, comunque, non imputabili al Comune, lo sponsor avrà diritto al rimborso delle somme eventualmente già pagate, limitatamente ed in misura proporzionale a quella parte dell'Iniziativa non effettuata.

8. Legge applicabile e Foro competente

8.1 Il presente Accordo è regolato dalla normativa vigente in materia, per quanto non espressamente richiamato.

8.2 Eventuali controversie comunque discendenti dall'esecuzione del presente Accordo saranno di competenza esclusiva del Foro di Pavia.

9. Clausola risolutiva espressa

9.1 Ad eccezione dei casi di cui all'art. 4.2, il Comune avrà facoltà di risolvere il presente Accordo qualora, nonostante la diffida inviata ai sensi dell'art.1454 c.c., lo Sponsor persista nei seguenti inadempimenti:

- a) sopravvenga una delle seguenti cause ostative: incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 32 ter e seguenti del Codice Penale e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- b) vengano meno i requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti pubblici (artt. 94-95 D.Lgs. 36/2023);
- c) impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- d) procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);
- e) violazione delle clausole di cui ai precedenti artt. 4.3, 4.4, 4.5;
- f) si verifichino le condizioni di cui all'art. 10;
- g) si verifichino le condizioni di cui all'art. 11.

10. Osservanza della legge in generale e Responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

10.1 Lo sponsor svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, incluso il presente, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

10.2 Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato (di seguito il "Decreto 231/01"), lo Sponsor dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Impresa o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'impresa, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01.

10.3 La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione, anche da parte dei subappaltatori indicati dallo Sponsor, costituisce grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale con il Comune.

11. Tracciabilità dei flussi finanziari ex articolo 3 legge 13 agosto 2010, n. 136

- 11.1** Con la sottoscrizione del presente Accordo, lo Sponsor assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (di seguito "l.136/10").

12. Disposizioni finali

- 12.1** Ogni modifica dell'Accordo potrà avvenire solo in forma scritta ed essere approvata da entrambe le Parti.
- 12.2** Le Parti dichiarano che il contenuto dell'Accordo è frutto di ampia negoziazione e che esse hanno attentamente esaminato e valutato ogni singola clausola del medesimo, con ciò escludendosi espressamente l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile.
- 12.3** Il presente Accordo redatto nella forma di scrittura privata non autentica, è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Ove ne venisse chiesta la registrazione l'imposta sarà applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta stessa a norma dell'art. 30 del citato DPR 131/86.
- 12.4** La nullità di una o più previsioni dell'Accordo non inficerà in alcun modo la validità o l'esecuzione delle rimanenti previsioni dello stesso. Le Parti si impegnano a sostituire qualsiasi previsione nulla con una previsione nuova, valida ed eseguibile, che dovrà, nei limiti consentiti, essere simile allo scopo e all'effetto desiderato nella originale previsione invalida.

Luogo, data

Per il Comune

Per lo sponsor
